

Intese nel mercato della distribuzione televisiva e *geoblocking*. La Corte di Giustizia annulla degli impegni ai sensi del Regolamento 1/2003 resi vincolanti dalla Commissione a seguito dell'azione di un terzo controinteressato

📅 30/12/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, CONTENZIOSO, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 9 dicembre 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-132/19 P, *Groupe Canal+ contro Commissione*

europa, in merito ad una impugnazione volta ad ottenere l'annullamento della sentenza del 12 dicembre 2018¹ con cui il Tribunale dell'Unione aveva respinto un ricorso per l'annullamento della Decisione C(2016) 4740 final della Commissione del 26 luglio 2016², che

¹ Tribunale 12.12.2018, Causa T-873/16, *Groupe Canal + contro Commissione europea*.

² Dec. Comm. C(2016) 4740 final del 26.07.2016, Caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento.

aveva reso giuridicamente vincolanti gli impegni offerti dalla *Paramount Pictures International Ltd* ("Paramount") e dalla *Viacom Inc.* ("Viacom") nell'ambito di un'indagine antitrust sugli accordi di licenza di contenuti audiovisivi conclusi con *Sky UK Ltd* e *Sky plc* ("Sky").

Si tratta di una sentenza complessa, di particolare interesse per due ragioni. In primo luogo, costituisce una *première* in tema di effetti nei confronti dei terzi controinteressati, delle decisioni della Commissione con le quali viene definito un procedimento antitrust mediante l'accettazione degli impegni rimediali proposti dalle imprese indagate. In secondo luogo, la sentenza aggiunge un precedente apicale significativo alla giurisprudenza europea in materia *geoblocking* e compartimentazione anticoncorrenziale dei mercati.

Ad esito di tale indagine avviata nel 2014, in data 23 luglio 2015 la Commissione aveva inviato una comunicazione degli addebiti alla Paramount e alla Viacom con le proprie conclusioni preliminari sulla compatibilità di talune clausole³ inserite negli accordi di licenza conclusi con Sky con l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e l'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)⁴. Dopo averla ammessa a partecipare al procedimento in quanto terzo interessato⁵, in data 4 dicembre 2015 la Commissione aveva comunicato al *Groupe Canal+* l'intenzione di adottare una decisione destinata a Sky e a tutte le case di produzione cinematografica oggetto dell'inchiesta con la quale constatava una violazione dei suddetti articoli ed infliggeva loro diverse ammende.

In data 15 aprile 2016 la Paramount aveva proposto diversi impegni⁶ per

³ Nello specifico, una prima clausola mirava a vietare a Sky, o limitare la sua possibilità, di rispondere in modo positivo a richieste non sollecitate relative all'acquisto di servizi di trasmissione televisiva da parte di consumatori residenti nel SEE, ma al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda. Una seconda clausola, invece, imponeva alla Paramount, nell'ambito degli accordi conclusi con le emittenti televisive stabilite nel SEE, ma al di fuori del Regno Unito, di vietare o limitare la loro possibilità di rispondere positivamente alle richieste non sollecitate di acquisto di servizi di trasmissione televisiva da parte di consumatori residenti nel Regno Unito o in Irlanda.

⁴ GUUE L 1 del 03.01.1994. L'articolo 53 dell'Accordo al paragrafo 1 dispone: "... Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi...".

⁵ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, *GUUE L 123 del 27.04.2004*. L'articolo 13 del Regolamento, intitolato "Audizione di terzi", al paragrafo 1 dispone: "... Alle persone fisiche o giuridiche non contemplate negli articoli 5 e 11 che chiedano di essere sentite e dimostrino di avervi un interesse sufficiente, la Commissione comunica per iscritto la natura e l'oggetto del procedimento e assegna un termine per la presentazione delle osservazioni scritte...".

⁶ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, *GUUE L 1 del 04.01.2003*. L'articolo 9 del Regolamento, intitolato "Impegni", al paragrafo 1 dispone: "... Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da

rispondere alle preoccupazioni della Commissione. Gli impegni erano stati resi vincolanti con la Decisione C(2016) 4740 final. Tuttavia, in data 8 dicembre 2016 *Groupe Canal+* aveva proposto un ricorso mirante all'annullamento di tale Decisione deducendo quattro motivi, vertenti i) su un manifesto errore di valutazione con riferimento alla compatibilità delle clausole contestate⁷ con l'articolo 101 TFUE e con gli effetti degli impegni accettati, ii) su una violazione dell'articolo 9 del Regolamento n. 1/2003 con riferimento all'identificazione delle preoccupazioni di concorrenza alle quali gli impegni rispondevano, iii) sulla violazione del principio di proporzionalità, e iv) su uno sviamento di potere. Poiché il Tribunale aveva respinto il ricorso, il *Groupe Canal+* ne aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia deducendo quattro motivi.

Con il primo motivo, il *Groupe Canal+* sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non era incorsa in sviamento di potere in quanto gli impegni della Paramount sarebbero stati in linea con le preoccupazioni di concorrenza espresse nella sua valutazione preliminare⁸. Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente considerato che la Commissione potesse validamente adottare la Decisione controversa, in quanto l'*iter* relativo alla valutazione concorrenziale di un'eventuale pratica di *geoblocking* non era ancora sfociato nell'adozione di un testo legislativo⁹.

La Corte ha preliminarmente ricordato che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti essere stato adottato allo scopo esclusivo, o

quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso in esame¹⁰. Secondo la Corte, nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente rilevato che, fintantoché l'*iter* relativo alle pratiche di *geoblocking* non avesse condotto all'adozione di un testo legislativo, il procedimento lasciava impregiudicati i poteri di cui la Commissione è investita in forza dell'articolo 101 TFUE e del Regolamento n. 1/2003. Il Tribunale, pertanto, non aveva commesso errori di diritto nell'affermare che, avviando un'inchiesta sulle possibili restrizioni che ostacolavano la fornitura di servizi televisivi a pagamento nell'ambito degli accordi di licenza stipulati dalla Paramount, la Commissione aveva agito nell'ambito delle sue competenze. Di conseguenza, non avendo il *Groupe Canal+* dimostrato lo sviamento di potere lamentato, il primo motivo veniva respinto.

La Corte passa, quindi, al terzo motivo, che si articolava in due profili.

Il primo profilo verteva sulla violazione dell'obbligo di motivazione addebitata al Tribunale per non aver pronunciato sul motivo sollevato dal *Groupe Canal+* secondo cui la Commissione non avrebbe preso in considerazione il contesto economico e giuridico nel quale si inserivano le clausole oggetto del procedimento, limitandosi ad affermare che, dando luogo ad un'esclusiva territoriale assoluta, esse intendevano escludere qualsiasi concorrenza transfrontaliera¹¹. Secondo il *Groupe Canal+*, inoltre, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel ritenere

rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, la Commissione può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento della Commissione non è più giustificato...".

⁷ Tribunale 12.12.2018, Causa T-873/16, *Groupe Canal + contro Commissione europea*, punti 7-12.

⁸ *Ibidem*, punto 129.

⁹ *Ibidem*, punto 130.

¹⁰ CGUE 31.01.2019, Causa C-225/17 P, *Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio*, punto 115.

¹¹ Si vedano i punti 40-41 della sentenza.

che la questione se il comportamento che aveva fatto sorgere le preoccupazioni di concorrenza soddisfaceva le condizioni cumulative di applicazione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE era estranea alla natura stessa della Decisione della Commissione.

La Corte ha preliminarmente ricordato che l'obbligo di motivazione incombente sul Tribunale non gli impone di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti; di talché, la motivazione può essere implicita a condizione di consentire agli interessati di conoscere le ragioni sulle quali il Tribunale si fonda, e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato in sede di impugnazione¹². Contrariamente a quanto sostenuto dal *Groupe Canal+*, secondo la Corte il Tribunale non aveva formulato alcuna conclusione perentoria, senza effettuare un esame approfondito di tutti gli argomenti sollevati, e bensì aveva enunciato il risultato del suo esame¹³ prima di esporre le ragioni per cui le clausole oggetto del procedimento erano idonee a far sorgere, in capo alla Commissione, preoccupazioni con riferimento all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Nel respingere l'argomento del *Groupe Canal+* relativo al contesto economico e giuridico nel quale le clausole si inserivano, pertanto, il Tribunale non aveva violato il proprio obbligo di motivazione.

Il Tribunale, inoltre, non era incorso in errori di diritto, nell'affermare che clausole di accordi di licenza che prevedono obblighi reciproci aventi lo scopo di eliminare la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione dal contenuto audiovisivo oggetto di tali accordi, e che conferiscono in tal modo una protezione assoluta a ciascuna emittente, possono essere considerati restrittivi della

concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, nella misura in cui contenevano siffatti obblighi, le clausole contestate erano idonee a far sorgere preoccupazioni in materia di concorrenza in capo alla Commissione.

Quanto, infine, all'errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso, la Corte ha ricordato che l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE può essere applicato soltanto una volta che sia stata accertata una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1¹⁴. Inoltre, poiché la Commissione è dispensata dall'obbligo di qualificare e di constatare l'infrazione quando adotta una decisione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 1/2003¹⁵, essa non può, nell'ambito di tale decisione, essere tenuta a valutare in modo definitivo se un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Di conseguenza, poiché una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003 non comporta una valutazione approfondita e completa di tutti gli effetti anticoncorrenziali del comportamento formante oggetto del procedimento, la Commissione non sarebbe in grado di comparare tali effetti con quelli pro-concorrenziali invocati dinanzi ad essa, e pertanto nessun errore di diritto poteva al riguardo venire imputato al Tribunale.

Con il secondo profilo del terzo motivo, la ricorrente sosteneva che, ritenendo che un'eventuale diminuzione degli introiti di *Groupe Canal+* provenienti dai clienti situati in Francia avrebbe potuto essere compensata dalla possibilità di rivolgersi a una clientela che si trovava nell'insieme del SEE, il Tribunale non aveva tenuto conto delle specificità del settore cinematografico e non aveva

¹² CGUE 14.09.2016, Causa C-519/15 P, *Trafilerie Meridionali/Commissione*, punto 41.

¹³ Si vedano i punti 46-47 della sentenza.

¹⁴ CGUE 07.02.2013, Causa C-68/12, *Slovenská sporiteľňa*, punto 30.

¹⁵ CGUE 29.06.2010, Causa C-441/07 P, *Commissione/Alrosa*, punto 40.

esaminato tutti i fatti rilevanti che gli erano stati rappresentati¹⁶.

Secondo la Corte, tuttavia, la valutazione del Tribunale era stata effettuata *ad abundantiam*, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la Commissione era tenuta ad esaminare l'applicabilità dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, poiché il Tribunale aveva correttamente dichiarato che, nell'ambito del procedimento che aveva condotto all'adozione della decisione controversa, la Commissione non era tenuta a valutare se le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE fossero soddisfatte, le censure del *Groupe Canal+*, quand'anche fondate, non potrebbero comportare l'annullamento della sentenza impugnata. Gli argomenti della ricorrente, infine, si limitavano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, le cui decisioni possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte solamente per motivi di diritto¹⁷.

Alla luce della risposta fornita al terzo motivo, la Corte ha deciso di respingere anche il secondo motivo, con il quale il *Groupe Canal+* lamentava una violazione del principio del contraddittorio da parte del Tribunale¹⁸.

Anche il quarto motivo si articolava in due profili.

Il primo profilo verteva su una violazione del principio di proporzionalità e del rispetto dei diritti dei terzi che il Tribunale avrebbe commesso, ritenendo che la Commissione non fosse tenuta ad analizzare tutti i mercati nazionali

interessati tenendo conto delle rispettive particolarità¹⁹.

La Corte ha preliminarmente ricordato che un accordo inteso a ristabilire la compartimentazione dei mercati nazionali può pregiudicare l'obiettivo del Trattato, di realizzare l'integrazione dei mercati nazionali tramite la creazione di un mercato unico. Di conseguenza, dei contratti diretti a compartimentare i mercati secondo le frontiere nazionali, o che rendano più ardua la loro integrazione, possono, tenuto conto tanto degli obiettivi che mirano a raggiungere quanto del contesto economico e giuridico nel quale si inseriscono, considerarsi accordi aventi per oggetto una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE²⁰. Il Tribunale, pertanto, aveva correttamente statuito che le clausole contestate, ponendosi come obiettivo la compartimentazione dei mercati nazionali dell'insieme del SEE, potevano giustificatamente far sorgere in capo alla Commissione preoccupazioni di concorrenza, pur in mancanza di un'analisi di tutti i mercati nazionali interessati; di talché, il primo profilo del quarto motivo doveva parimenti essere respinto.

Con il secondo profilo del quarto motivo, il *Groupe Canal+* faceva valere che, considerando che la decisione della Commissione non costituiva un'ingerenza nella sua libertà contrattuale, dal momento che esso avrebbe potuto adire il giudice nazionale per sentir accertare la compatibilità delle clausole contestate con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed invocare nei

¹⁶ Si veda il punto 63 della sentenza.

¹⁷ L'articolo 256 TFUE al paragrafo 1 dispone: "... Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 257 e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto..."

¹⁸ Si veda il punto 73 della sentenza.

¹⁹ Si veda il punto 79 della sentenza.

²⁰ CGUE 04.10.2011, Cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League e a.*, punto 139.

confronti della Paramount le conseguenze previste dal diritto nazionale²¹, il Tribunale aveva violato il principio secondo cui l'oggetto o l'effetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 1/2003 non può essere quello di rendere un impegno obbligatorio per gli operatori economici che non lo hanno offerto né sottoscritto²². Secondo il *Groupe Canal+*, inoltre, affermando che la decisione impugnata potrebbe, al massimo, influenzare le valutazioni del giudice nazionale in quanto essa contiene una valutazione preliminare, il Tribunale avrebbe violato i diritti dei terzi privandoli della propria libertà contrattuale²³.

La Corte ha preliminarmente ricordato che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell'Unione siano idonei a garantire la realizzazione dei legittimi obiettivi perseguiti e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli²⁴. L'attuazione del principio di proporzionalità nel contesto dell'articolo 9 del Regolamento n. 1/2003 si limita alla sola verifica che gli impegni di cui trattasi rispondano alle preoccupazioni che la Commissione ha reso note alle imprese interessate e che queste ultime non abbiano proposto

impegni meno onerosi che rispondano parimenti in modo adeguato a tali preoccupazioni²⁵. Tuttavia, quando la Commissione verifica gli impegni non già sotto il profilo della loro idoneità a rispondere alle sue preoccupazioni di concorrenza, e bensì con riguardo alla loro incidenza sugli interessi dei terzi, il principio di proporzionalità richiede che i diritti di costoro non siano svuotati del loro contenuto.

Le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 1/2003 non pregiudicano la facoltà dei giudici nazionali di accertare una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE e di pronunciarsi al riguardo²⁶, né impediscono ai giudici nazionali di esaminare la conformità degli accordi tra imprese alle regole di concorrenza e di dichiarare, se del caso, la nullità di questi ultimi a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, TFUE²⁷. Tuttavia, quando si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 101 o 102 TFUE che formano già oggetto di una decisione della Commissione, i giudici nazionali non possono assumere decisioni in contrasto con quest'ultima²⁸.

²¹ Si vedano i punti 94-102 della sentenza.

²² Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE, *GUUE C 308 del 20.10.2011. Il punto 128 della Comunicazione dispone: "... Gli impegni devono poter essere compresi senza ambiguità ed essere direttamente applicabili («self-executing»).* Ove necessario, può essere designato un fiduciario per assistere la Commissione nella loro esecuzione (fiduciario per il monitoraggio e/o la dismissione). Inoltre, nel caso in cui gli impegni non possano essere eseguiti senza l'accordo di terzi (ad esempio, se un terzo che non sarebbe un acquirente appropriato in base agli impegni ha un diritto di prelazione), l'impresa deve presentare prove dell'accordo del terzo...".

²³ Si veda il punto 90 della sentenza.

²⁴ CGUE 11.12.2018, Causa C-493/17, *Weiss e a.*, punto 72.

²⁵ CGUE 29.06.2010, Causa C-441/07 P, *Commissione/Alrosa*, punto 41.

²⁶ Il considerando (13) del Regolamento n. 1/2003 dispone: "... Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla Commissione degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la Commissione, mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l'intervento della Commissione non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistere o perdurare di un'infrazione. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione. Le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la Commissione intende comminare un'ammenda...".

²⁷ CGUE 23.11.2017, Causa C-547/16, *Gasorba e a.*, punto 30.

²⁸ L'articolo 16 del Regolamento n. 1/2003, intitolato "Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza", al paragrafo 1 dispone: "... Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano

Dichiarando che i giudici nazionali investiti di un'azione mirante a far rispettare i diritti contrattuali della *Groupe Canal+* potrebbero, se del caso, ingiungere alla Paramount di contravvenire ai suoi impegni, resi obbligatori dalla decisione della Commissione, il Tribunale aveva, allora, violato l'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003. Più particolarmente, poiché in presenza di una decisione fondata sull'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003 i giudici nazionali non possono adottare, rispetto ai comportamenti di che trattasi, decisioni che constatino l'assenza di violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE allorché la Commissione potrebbe ancora riaprire il procedimento ed adottare una decisione contenente una constatazione formale dell'infrazione²⁹, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto, nel giudicare che un giudice nazionale avrebbe potuto dichiarare che le clausole in questione non violavano l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed accogliere il ricorso proposto da un'impresa mirante ad ottenere il rispetto dei suoi diritti contrattuali lesi dagli impegni resi obbligatori dalla Commissione o ad ottenere un risarcimento dei danni. Di conseguenza, poiché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la possibilità per le controparti della Paramount, tra cui il *Groupe Canal+*, di adire il giudice nazionale sarebbe stata idonea a rimediare agli effetti degli impegni proposti e resi obbligatori dalla decisione della Commissione sui loro diritti

contrattuali, la sentenza impugnata era meritevole di annullamento.

Quando una decisione del Tribunale viene annullata, la Corte può statuire sul merito se lo stato degli atti lo consente³⁰.

Nel caso concreto, con la seconda parte del terzo motivo dedotto in primo grado il *Groupe Canal+* aveva sostenuto che, rendendo obbligatori gli impegni della Paramount, la Commissione aveva violato i diritti contrattuali dei terzi contravvenendo al principio di proporzionalità³¹. Secondo la Corte, gli impegni della Paramount, resi obbligatori dalla decisione della Commissione, comportavano di per sé la messa in discussione del diritto contrattuale di cui godono le emittenti televisive contraenti, tra cui il *Groupe Canal+*, nei suoi confronti, consistente nel garantire a ciascuna di esse un'esclusiva territoriale assoluta con riferimento all'oggetto di ciascun accordo di licenza relativo alla produzione di servizi televisivi a pagamento. Di conseguenza, poiché la Commissione ha svuotato di contenuto i diritti contrattuali dei terzi, tra cui quelli del *Groupe Canal+*, nei confronti della Paramount, essa ha violato il principio di proporzionalità, e pertanto la sua decisione deve essere annullata senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti in primo grado.

Alla luce di quanto precede, la Corte ha pertanto deciso di annullare sia la sentenza del Tribunale che la decisione della Commissione.

su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato..."

²⁹ CGUE 14.12.2000, Causa C-344/98, *Masterfoods e HB*, punto 51.

³⁰ L'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dispone: "... Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia..."

³¹ Tribunale 12.12.2018, Causa T-873/16, *Groupe Canal + contro Commissione europea*, punto 79.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com
 +39 02 72554.1
 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com
 +32 (0)26455670
 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com